

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1799

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e col Ministro della difesa

(PARISI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	15
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	18
Disegno di legge	»	20
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	25
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	41

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché a completare il recepimento di altri atti normativi internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, ratificata ai sensi della legge 14 gennaio 2003, n. 7), implementando in tale modo uno specifico settore del diritto penale, quello del contrasto al terrorismo, anche internazionale, che ha assunto nel tempo una sua collocazione sistematica all'interno del codice penale.

I primi due articoli recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (firmata dall'Italia l'8 giugno 2005) scaturisce dal movimento di generale reazione della comunità internazionale alla recrudescenza del fenomeno terroristico manifestatasi drammaticamente con gli attacchi dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti d'America. Il Consiglio d'Europa ha immediatamente intrapreso importanti azioni, secondo la prospettiva della salvaguardia dei diritti dell'uomo propria del Consiglio d'Europa.

Il primo risultato normativo di rilievo conseguito è stato ottenuto con l'adozione (Strasburgo, 15 maggio 2003) del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977), che facilita le procedure di cooperazione giudiziaria in relazione alle persone accusate o condannate per atti di terrorismo.

Con l'adozione della Convenzione per la prevenzione del terrorismo (Varsavia, 16

maggio 2005), il Consiglio d'Europa ha confermato la validità di un approccio nella lotta al terrorismo che, condotto all'insegna del rispetto dei diritti umani, può portare lo stato di diritto a contrastare con strumenti di avanguardia il fenomeno terrorista.

Obiettivo specifico della Convenzione è la prevenzione del terrorismo, in particolare nelle sue manifestazioni che mettono a rischio la vita umana, mediante il rafforzamento dell'efficacia delle misure penali previste dalle Convenzioni cosiddette tematiche o settoriali delle Nazioni Unite che, al momento dell'adozione della Convenzione, erano costituite dai dieci strumenti internazionali elencati nell'Allegato alla Convenzione medesima.

A) *Contenuto della convenzione di Varsavia*

Il Preambolo richiama l'obbligo degli Stati di prevenire, perseguire e punire adeguatamente i reati di terrorismo nel contesto dei criteri più volte enunciati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dovendo la lotta al terrorismo rispettare lo stato di diritto, i valori democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e le altre norme di diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario. L'obiettivo generale di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa viene, inoltre, precisato dall'obiettivo specifico della Convenzione, da perseguirsi mediante l'adozione di misure penali efficaci nella prevenzione del terrorismo, senza pregiudicare i principi della libertà di espressione e di associazione.

L'articolo 1 definisce come «reati di terrorismo» quelli già introdotti dai dieci trattati universali delle Nazioni Unite elencati nell'Allegato, distinguendoli da quelli, invece,

indicati nel testo come «previsti dalla presente Convenzione» e contenuti negli articoli 5, 6 e 7.

L'articolo 2 individua l'obiettivo della Convenzione nel rafforzamento della prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli dell'oggetto della competenza stessa del Consiglio d'Europa, vale a dire del pieno godimento dei diritti umani ed, in particolare, del diritto alla vita, mediante misure sia di natura interna agli Stati che di cooperazione internazionale.

L'obbligo per gli Stati di definire politiche nazionali di prevenzione, contenuto nell'articolo 3, richiede da un lato un approccio attivo al tema delle condizioni che in una società democratica possono favorire la riduzione dello sfruttamento a fini terroristici delle situazioni di tensione originate dalle diversità religiose e culturali; d'altro lato, sono suggerite anche misure quali, ad esempio, quelle necessarie al rafforzamento degli strumenti interni di cooperazione tra le autorità nazionali competenti nei settori di prevenzione, polizia, educazione, cultura, informazione, media e della formazione della consapevolezza nel pubblico.

L'articolo 4 richiede agli Stati di assistersi reciprocamente al fine di rafforzare le loro capacità di prevenzione del terrorismo, esemplificando con riferimento allo scambio di informazioni e di buone prassi, all'addestramento e ad altri sforzi congiunti in materia di prevenzione. La norma, tuttavia, non crea un vero obbligo, lasciando le iniziative in materia alla valutazione discrezionale degli Stati che possono tenere anche conto delle rispettive concrete capacità.

Gli articoli da 5 a 7 contengono le disposizioni penali sostanziali che costituiscono il vero nucleo innovativo della Convenzione, richiedendo la punibilità delle fattispecie astratte di apologia, reclutamento ed addestramento per il terrorismo, come reati gravi punibili indipendentemente dai «reati di terrorismo» elencati dalle Convenzioni universali contenute nell'Allegato.

La «pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo» od apologia di terrorismo consiste nella diffusione di un messaggio in qualsiasi forma indirizzato al pubblico, al fine di istigare, anche indirettamente, la commissione di un reato di terrorismo. Il messaggio, peraltro, deve essere dotato di elementi di concretezza tali da costituire un pericolo effettivo per la realizzazione di uno o più reati di terrorismo.

Il «reclutamento per il terrorismo» previsto dall'articolo 6 consiste nella condotta di chi istighi alla commissione, a titolo individuale o di concorso, di un reato di terrorismo ovvero alla partecipazione ad un'associazione o ad un gruppo, al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo. L'«addestramento per il terrorismo» previsto dall'articolo 7 consiste nella condotta di chi fornisca istruzioni sui mezzi (fabbricazione ed uso di esplosivi, armi da fuoco, altre armi o sostanze nocive o pericolose), metodi o tecniche necessarie per la commissione di atti di terrorismo.

L'articolo 8 stabilisce un rapporto di autonomia del reato-mezzo di apologia, reclutamento od addestramento rispetto ad uno dei reati-fine di terrorismo (di cui all'Allegato alla Convenzione), non essendo necessaria la commissione di uno di questi ultimi per la sussistenza della responsabilità penale per uno dei reati introdotti dalla Convenzione. Ne consegue, ad esempio, che le disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza si applichino anche ove i reati previsti dalla Convenzione ed i reati di terrorismo siano stati commessi sui territori di diversi Stati parte alla Convenzione.

L'articolo 9 prevede l'obbligo di incriminazione anche a titolo diverso dalla responsabilità dell'autore principale e, cioè, per la complicità, l'organizzazione, la direzione nei reati di apologia, reclutamento ed addestramento ovvero per i partecipi alla commissione di uno dei predetti reati da parte

di un gruppo organizzato con uno scopo comune, che abbiano l'intenzione di assistere l'attività criminale o lo scopo del gruppo ovvero siano consapevoli dell'intenzione del gruppo di commettere uno dei reati introdotti dalla Convenzione. La punibilità del tentativo è richiesta limitatamente ai reati di reclutamento ed addestramento, dal momento che il tentativo di apologia avrebbe anticipato la tutela penale ad una fase in cui apparirebbe difettare un minimo di materialità rilevante per la commissione di un reato di terrorismo.

L'articolo 10 obbliga le Parti all'introduzione di forme di responsabilità penale, civile o amministrativa degli enti giuridici per la partecipazione ad uno dei reati introdotti dalla Convenzione, fatta salva la responsabilità personale dell'autore del reato. Il termine «enti giuridici» è utilizzato per sottoporre al principio di responsabilità anche gli enti non riconosciuti (associazioni, comitati e simili) che, nell'esperienza dei reati di terrorismo, sono spesso utilizzati a copertura delle attività criminose (ad esempio, comitati promotori della raccolta di fondi per scopi assistenziali o di beneficenza).

La facoltà di adattare la norma al regime di responsabilità (penale, civile od amministrativa) prevista in ciascuno degli Stati parte può ricondurre l'attuazione dell'obbligo nell'ambito delle disposizioni già vigenti e di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»).

L'articolo 11 richiede - con una disposizione oramai inserita abitualmente nei più recenti strumenti internazionali per la repressione di reati gravi - che i reati previsti dalla Convenzione siano puniti con sanzioni - anche pecuniarie - efficaci, proporzionate e de-

terrenti, di natura penale, per gli enti giuridici, civile o amministrativa.

L'articolo 12 stabilisce i parametri di compatibilità delle incriminazioni delle condotte previste dalla Convenzione agli articoli da 5 a 7 con i diritti umani che, nel nostro ordinamento, sono garantiti dal sistema giurisdizionalizzato di applicazione delle norme penali, anche attraverso il controllo di legittimità costituzionale con riferimento ai rilevanti parametri di cui agli articoli da 2 a 54 della Costituzione.

L'articolo 13 richiede adeguate misure di protezione e sostegno alle vittime del terrorismo commesso sul proprio territorio, anche attraverso l'assistenza economica ed il risarcimento alle vittime ed ai membri della loro famiglia ristretta.

La legislazione vigente contiene già un certo numero di misure idonee a soddisfare l'obbligo convenzionale, sia mediante indennizzo che attraverso la facilitazione nell'accesso delle vittime alla tutela dei loro diritti in sede processuale penale (nella forma del patrocinio a spese dello Stato). Tuttavia, altre misure di carattere non direttamente economico apparirebbero possibili per l'assistenza alle vittime del terrorismo nella forma, ad esempio, del loro sostegno psicologico nell'emergenza e nel lungo termine.

L'articolo 14 richiede che la giurisdizione sui reati di apologia, reclutamento ed addestramento sia stabilita quantomeno secondo i criteri di collegamento necessari di territorialità e nazionalità attiva. Come già previsto in altri strumenti internazionali di settore, sono anche consentiti criteri facoltativi di collegamento. È, inoltre, previsto l'obbligo (paragrafo 3) di stabilire la giurisdizione nei casi rilevanti per l'applicazione del principio *aut dedere aut judicare* e, cioè, in caso di presenza del reo sul territorio dello Stato e di mancata estradizione.

L'articolo 15 introduce un obbligo per lo Stato di sottoporre ad indagine le persone presenti sul proprio territorio e che abbiano commesso o siano sospettate di aver com-

messo uno dei reati previsti dalla Convenzione, adottando le misure eventualmente necessarie per assicurare la presenza della persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'extradizione, al tempo stesso garantendo l'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

L'articolo 16 definisce il campo di applicazione della Convenzione, limitandolo ai reati di natura transnazionale e, cioè, con esclusione di quelli di interesse limitato ad un solo Stato. Anche in tali casi, tuttavia, possono essere applicate le disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria (articoli 17, 20 e 22).

L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per le Parti di prestarsi assistenza giudiziaria nelle forme previste dai trattati o accordi tra esse vigenti ovvero, in subordine, dalle legislazioni.

Gli articoli da 18 a 21 contengono il regime di estradizione, affermando il principio *aut dedere aut judicare* (articolo 18), inserendo di diritto i reati introdotti dalla Convenzione tra i casi di estradizione nei trattati in vigore tra le Parti (articolo 19) e definendo i limiti applicabili all'extradizione.

L'articolo 20 (esclusione della clausola di eccezione politica) contiene la cosiddetta clausola di depoliticizzazione dei reati introdotti dalla Convenzione, per cui ai fini dell'extradizione o dell'assistenza giudiziaria, tali reati non possono essere considerati come reati politici, connessi a reati politici ovvero ispirati da motivi politici. L'extradizione o l'assistenza, quindi, non possono essere legittimamente rifiutate dallo Stato richiesto semplicemente opponendo la natura di reato politico dei reati previsti dalla Convenzione (paragrafo 1). L'articolo 20 non crea autonomamente un obbligo di estradizione - che è da rinvenirsi nel trattato, nell'accordo o nelle norme di estradizione applicabili tra le Parti - ma, ai sensi dell'articolo 19, una Parte può usare la Convenzione

come fondamento giuridico per l'extradizione.

La norma deve essere letta congiuntamente all'articolo 21 (clausola di discriminazione), che bilancia, in funzione di tutela dei diritti umani, l'inopponibilità del rifiuto di estradizione mediante una serie di motivi legittimi di rifiuto.

Lo Stato richiesto, quindi, nonostante la clausola di depoliticizzazione dei reati previsti dalla Convenzione, potrebbe sempre legittimamente rifiutare l'extradizione o l'assistenza se ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta a scopo di discriminazione («perseguire o punire») per motivi di razza, religione, nazionalità, origine etnica od opinioni politiche ovvero che l'accoglimento della richiesta potrebbe comunque pregiudicare la persona per una di tali ragioni (paragrafo 1) come, ad esempio, in caso di negazione dei diritti di difesa nello Stato richiedente. Inoltre, è riconosciuta (paragrafo 2) la mancanza di un obbligo di estradizione nel caso la persona richiesta rischi di essere esposta alla tortura o a trattamenti o pene inumane o degradanti [come già nell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977, come consolidata con il Protocollo di emendamento del 2003 e sulla base delle «linee direttrici del Consiglio d'Europa nella lotta al terrorismo» (IV) dell'11 luglio 2002], alla pena di morte, all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (se lo Stato richiesto non prevede la pena detentiva perpetua) e salvo che lo Stato richiesto, in virtù di un trattato di estradizione, non sia obbligato ad estradare a condizione che lo Stato richiedente fornisca sufficienti assicurazioni che la pena di morte non sarà imposta ovvero eseguita o che la persona non sarà sottoposta all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (paragrafo 3).

Per effetto del principio *aut dedere aut judicare* (articolo 18), tuttavia, in caso di rifiuto dell'extradizione per uno dei motivi re-

lativi al rispetto dei diritti dell'uomo, lo Stato richiesto è obbligato a sottoporre il caso alle proprie autorità ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Il combinato disposto degli articoli 20 e 21 riproduce il sistema già adottato in numerosi strumenti internazionali recanti obblighi di cooperazione tra i quali, da ultimo, le Convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione del terrorismo a mezzo bombe del 1997 e del finanziamento del terrorismo del 1999, di entrambe le quali l'Italia è già divenuta Parte, rispettivamente ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 34 e della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo 20, peraltro, introduce un regime speciale di riserva alla clausola di depoliticizzazione, da esercitarsi caso per caso (paragrafo 2) e ritirabile totalmente o parzialmente (paragrafo 3). Inoltre, l'efficacia delle riserve è naturalmente limitata nel tempo da un sistema di incentivazione al ritiro delle riserve, con il superamento delle esigenze nazionali che possono aver condotto alla loro opposizione. È, inoltre, previsto un meccanismo di verifica delle motivazioni della riserva (paragrafi 7 e 8), con l'obbligo per la Parte che se ne avvalga, rifiutando una specifica richiesta di estradizione, di procedere e di comunicare l'esito finale del procedimento.

L'articolo 22 completa gli strumenti di assistenza giudiziaria, attribuendo la facoltà alle Parti di prestare assistenza non richiesta, anche al fine di sollecitare richieste di cooperazione od assistenza.

Gli articoli 23 e 24 disciplinano la firma, la ratifica e l'accessione alla Convenzione, la cui partecipazione è aperta anche alla Comunità europea e - per consentire efficacia preventiva ad uno strumento internazionale che richiede la cooperazione dell'intera comunità internazionale nella lotta al terrorismo - a tutti gli Stati sebbene, in quest'ultimo caso, attraverso un controllo esercitato dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.

L'articolo 25 contiene la clausola territoriale, che consente alle Parti di dichiarare su quali territori si applicherà la Convenzione medesima. Si tratta, sostanzialmente, di una facoltà di riserva che può essere applicata soltanto ai territori di oltremare o con statuto speciale.

L'articolo 26 prevede che la Convenzione integri gli altri rilevanti trattati o accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti e con particolare riferimento agli strumenti elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa [Convenzione europea di estradizione (1957), ratificata ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300; Convenzione europea di mutua assistenza penale (1959), ratificata ai sensi della legge 23 febbraio 1961, n. 215, e suoi Protocolli addizionali (1978 e 2001); Convenzione per la repressione del terrorismo (1977), ratificata ai sensi della legge 26 novembre 1985, n. 719, e suo Protocollo di emendamento (2003)]. I precedenti strumenti che disciplinano in via generale una delle materie della Convenzione continuano, pertanto, ad applicarsi, mentre le disposizioni particolari della Convenzione prevalgono per il principio di specialità. Il rapporto di integrazione, inoltre, implica che le Parti siano libere di rafforzare tra di esse gli obblighi previsti dalla Convenzione che, quindi, costituiscono soltanto un minimo di disciplina nei rapporti regolati.

Per la salvaguardia della ripartizione tra competenze esclusive o concorrenti tra Stati membri dell'Unione europea e Comunità europea, è stata inserita la clausola di disconnessione (paragrafo 3), secondo la quale essi possono continuare ad applicare nei loro rapporti reciproci il diritto comunitario e dell'Unione eventualmente esistente, nei limiti dello scopo e dei principi della Convenzione che disciplina, comunque, i loro rapporti con gli Stati terzi rispetto all'UE.

Gli articoli 27 e 28 regolano le procedure semplificate di emendamento alle norme della Convenzione ed al suo Allegato.

Gli articoli 29, 31 e 32 contengono le clausole *standard* sulla composizione delle controversie interpretative della Convenzione (articolo 29), sulla facoltà di denunciare il trattato (articolo 31) e sul sistema di notifica (articolo 32).

L'articolo 30 prevede un sistema di monitoraggio e seguito della Convenzione, attraverso un comitato paritetico di Parti.

L'Allegato contiene la lista dei dieci trattati settoriali o tematici di contrasto al terrorismo di natura universale - perché elaborati in ambito Nazioni Unite e, quindi, aperti alla partecipazione di tutti gli Stati - in vigore al momento dell'adozione della Convenzione. Si tratta della stessa lista già inclusa nella Convenzione europea per la repressione del terrorismo (articolo 1, paragrafo 1) dal suo Protocollo di emendamento del 2003.

B) *Misure di diritto sostanziale introdotte*

La Convenzione introduce nuove disposizioni in materia penale sostanziale, di cooperazione giudiziaria e di prevenzione, in taluni casi di natura obbligatoria ed in altri facoltativa.

Gli obblighi recati dalla Convenzione e che richiedono necessariamente l'adozione di misure legislative, a titolo innovativo o modificativo di norme primarie, sono relativi a:

- misure preventive strutturali (articolo 3, «politiche nazionali di prevenzione»);
- nuovi reati introdotti (articolo 5, «apologia di terrorismo»; articolo 6, «reclutamento per il terrorismo»; articolo 7, «addestramento per il terrorismo»).

Inoltre, in relazione agli altri obblighi previsti dalla Convenzione, il livello della sfida che il terrorismo pone alla stabilità della società e delle istituzioni renderebbe opportune ulteriori misure legislative ed, in particolare, forme di assistenza di natura non economica alle vittime (art. 13, «prote-

zione, risarcimento e sostegno alle vittime del terrorismo»), che non sono state comunque previste nel presente disegno di legge.

La legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, ha già introdotto:

- un'ipotesi aggravata di apologia per i delitti di terrorismo (articolo 414, quarto comma, del codice penale);

- il delitto di «arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quater* del codice penale) che, tuttavia, colpisce soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento per «il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali»;

- il delitto di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quinquies* del codice penale) che ha, da un lato, ampiezza maggiore dell'obbligo convenzionale perché consente di reprimere anche la condotta della persona addestrata ma, dall'altro, ha lo stesso limite indicato per il reato di arruolamento.

Per quanto riguarda l'apologia di terrorismo, la norma internazionale richiede la criminalizzazione anche delle condotte di incitamento indiretto alla commissione di un reato di terrorismo, che non rientra, invece, tra le ipotesi punibili ai sensi del nuovo articolo 414, quarto comma, del codice penale.

Inoltre, le limitazioni introdotte negli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* possono rappresentare un ostacolo rilevante alla punibilità di condotte di arruolamento per gli scopi vietati, ad esempio, dalle Convenzioni già indicate nell'Allegato alla Convenzione e tutte ratificate dall'Italia:

- a) articolo 1 della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (1971), ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 906, li-

mitatamente alla comunicazione di informazioni false che compromettano la sicurezza di un aeromobile in volo;

b) articolo 2 della Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici (1973), ratificata ai sensi della legge 8 luglio 1977, n. 485, relativamente agli atti di minaccia;

c) articolo 7 della Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (1980), ratificata ai sensi della legge 7 agosto 1982, n. 704, relativamente alla ricettazione, detenzione, uso, cessione, alterazione, dispersione, furto, sottrazione o appropriazione indebita, richiesta con minaccia, di materiale nucleare;

d) articolo 3 della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (1988), ratificata ai sensi della legge 28 dicembre 1989, n. 422, limitatamente agli atti di minaccia o di false comunicazioni;

e) articolo 2 del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate nella piattaforma continentale (1988), ratificato ai sensi della già citata legge n. 422 del 1989, limitatamente agli atti di minaccia ed alle fattispecie di pericolo;

f) articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici dinamitardi (1997), ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 34, limitatamente alle fattispecie di pericolo (comma 1);

g) Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo (1999), ratificata ai sensi della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Lo stesso dicasi per le altre Convenzioni internazionali delle Nazioni Unite che recano obblighi di introdurre fattispecie incriminatrici non violente e che, essendo state adottate dopo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del 2005, non

sono ancora incluse nell'Allegato ma lo saranno in seguito alla loro entrata in vigore:

1. Emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (2005);

2. Protocollo alla Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (2005);

3. Protocollo al Protocollo per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse sulla piattaforma continentale (2005);

4. Articolo 2 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare (2005).

Infine, anche le fattispecie criminose a base non violenta previste dalla stessa Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio ed il finanziamento (come emendata nel 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005), non sarebbero coperte dalle incriminazioni in esame.

Oltre alle norme penali indicate, la Convenzione contiene obblighi relativi all'adozione di misure preventive (articolo 3), per l'adempimento dei quali può soltanto in parte farsi riferimento alla recente istituzione della Consulta per l'Islam italiano (decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005), mentre restano da individuare ulteriori misure di carattere preventivo riferibili all'addestramento delle autorità di prevenzione e polizia, all'educazione, alla cultura, all'informazione, ai media, al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali competenti in materia di prevenzione, alla promozione del dialogo inter-religioso e trans-culturale con il coinvolgimento delle organizzazioni non governative (ONG) e di altri elementi della società civile, al fine di prevenire tensioni che possano contribuire alla commissione dei reati di terrorismo.

Inoltre, lo stesso articolo 3, paragrafo 4, richiede agli Stati di valutare l'adozione di misure idonee a promuovere una maggiore con-

sapevolezza nel pubblico sull'esistenza, le cause, le minacce e la gravità dei reati di terrorismo e di quelli previsti dalla Convenzione, nonché per incoraggiare il pubblico perché fornisca aiuto concreto e circostanziato ai fini di prevenzione del terrorismo. In mancanza di un obbligo internazionale, il legislatore potrà valutare l'opportunità e la necessità di introdurre disposizioni di sensibilizzazione della pubblica opinione e di incentivazione alla collaborazione con le autorità di prevenzione.

Dette misure non avendo carattere obbligatorio non sono state comunque previste dal presente disegno di legge.

È necessario invece novellare le disposizioni di legge introdotte con il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e, segnatamente, agli articoli 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) e 414, quarto comma (aggravante per l'apologia di terrorismo), del codice penale.

Tanto premesso con l'articolo 3 del disegno di legge vengono introdotte le seguenti modifiche al codice penale.

La lettera *a*) del comma 1 sostituisce l'articolo 270-bis: tra le condotte contemplate dalla presente disposizione è stata espunta quella relativa al finanziamento in quanto oggetto di apposita fattispecie incriminatrice introdotta dall'articolo 270-*septies*.

La locuzione «che si propongono il compimento», di cui al primo comma, è stata sostituita da quella «aventi lo scopo di compiere» al fine di meglio circoscrivere il dolo specifico richiesto all'associazione e quindi ai suoi componenti affinché venga a configurarsi il disvalore richiesto dalla norma incriminatrice.

È parso altresì opportuno ampliare il campo delle finalità richieste alle associa-

zioni affinché rientrino nel campo di applicazione della norma incriminatrice.

Sono state quindi incluse condotte quali il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali che, quanto a disvalore del fatto, si presentano del tutto simili a quello già previsto dalla norma nella sua versione originaria, vale a dire il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; inoltre è stato necessario prevedere una formula in grado di comprendere sia i reati di terrorismo, che l'articolo 1 della Convenzione definisce come «uno qualsiasi dei reati che rientrano nel campo di applicazione e sono definiti in ciascuno dei trattati elencati nell'Allegato», sia qualsiasi altro reato che l'Italia si troverà a dover introdurre nel proprio ordinamento a seguito dell'entrata in vigore di altre Convenzioni internazionali delle Nazioni Unite adottate dopo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del 2005 e di conseguenza non incluse nell'Allegato alla Convenzione.

Per questi motivi, dopo ampio dibattito, si è deciso di utilizzare la formula «altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*» che oltre a far riferimento ad una definizione, quella di «condotte con finalità di terrorismo», già esistente nel nostro ordinamento, offre il vantaggio di presentarsi come una clausola di chiusura in grado di comprendere qualsiasi reato, ancorché comune, purché connotato dalla finalità di terrorismo e previsto da disposizioni penali di ogni genere.

Alla parte restante dell'articolo, e segnatamente quanto all'entità delle pene previste, non sono state apportate ulteriori modifiche.

Le lettere *b*) e *c*) del comma 1, articolo 3, del disegno di legge modificano, rispettivamente gli articoli 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale: ai sensi della Convenzione (articolo 6) il reclutamento richiede un'iniziativa del reo in qualsiasi forma attuata e,

cioè, direttamente (*ad personam*) ovvero con avvisi pubblici o messaggi comunque accessibili al pubblico (ad esempio, mediante Internet), al fine di provocare la commissione di un reato di terrorismo ovvero l'adesione ad un'associazione o ad un gruppo, i cui obiettivi consistano nella commissione di atti di terrorismo.

Il delitto di «arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quater* del codice penale) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con una formulazione che, tuttavia, colpisce soltanto il disvalore rappresentato dall'arruolamento per «il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali».

Come nel caso del reato di reclutamento, il delitto di «addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale» (articolo 270-*quinqües* del codice penale) è stato introdotto con la legge 31 luglio 2005, n. 155, che ha, da un lato, opportunamente configurato una fattispecie incriminatrice di ampiezza maggiore dell'obbligo convenzionale, perché consente di reprimere anche la condotta della persona addestrata e non solo dell'addestratore ma, dall'altro, copre anch'esso (come l'articolo 270-*quater* del codice penale per l'arruolamento) soltanto «il compimento di atti di violenza ovvero il sabotaggio di servizi pubblici essenziali».

Per entrambe le norme di cui agli articoli 270-*quater* del codice penale e 270-*quinqües* del codice penale, i limiti applicativi derivanti dalla formulazione adottata rappresentano un ostacolo rilevante alla punibilità delle [e, quindi, alla cooperazione internazionale in relazione alle] condotte di arruolamento ed addestramento per gli scopi vietati dalle Convenzioni già indicate nell'Allegato alla Convenzione e tutte ratificate dall'Italia, ma anche di quelle che, essendo state adottate dopo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, non sono ancora incluse nell'Allegato ma,

come già detto, lo saranno in seguito alla loro entrata in vigore.

È stato quindi necessario adeguare gli articoli 270-*quater* e 270-*quinqües* alle nuove esigenze poste dalla Convenzione e ciò è avvenuto mediante l'introduzione della formula già utilizzata in altri casi, «altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*».

Con la lettera *d*), comma 1, dell'articolo 3 del disegno di legge vengono inserite *ex novo* fattispecie penali.

Articolo 270-septies: l'esigenza di istituire una figura autonoma di reato che punisca il finanziamento di attività terroristica o sovversiva, e la conseguente necessità di espungere la previsione dall'articolo 270-*bis*, è sorta dalla peculiarità della fattispecie. Giova ricordare infatti che il finanziamento del terrorismo forma oggetto della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, già ratificata dall'Italia con legge 14 gennaio 2003, n. 7, e richiamata dall'articolo 1 della Convenzione in quanto facente parte dell'Allegato alla Convenzione stessa, nonché del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005. Evidentemente nella formulazione della definizione di finanziamento, introdotta dalla presente disposizione, si è tenuto conto di quanto stabilito dai sopramenzionati strumenti normativi, nonché dall'articolo 1 della citata direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nel novero delle attività il cui finanziamento, sia diretto che indiretto, fa scattare la fattispecie criminosa in questione, sono stati ricompresi gli atti di violenza o di sabo-

taggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i delitti di cui agli articoli 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'eversione dell'ordine democratico), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) e 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-octies (istigazione al terrorismo); la consueta formula di chiusura «taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies» di cui si è detto sopra.

La definizione di finanziamento, come predetto, si presenta conforme a tutti gli strumenti normativi in vigore e a quelli che lo saranno prossimamente. Non si è ritenuto necessario invece introdurre la definizione di fondi posto che la stessa è già prevista all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, che oltre ad essere di immediata applicazione, non potrebbe nemmeno essere modificato da una legge nazionale trattandosi di norma sovordinata.

Articolo 270-octies: come già evidenziato, ai sensi della Convenzione (articolo 5), la «pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo» od apologia di terrorismo consiste nella diffusione di un messaggio in qualsiasi forma indirizzato al pubblico, al fine di istigare, anche indirettamente, la commissione di un reato di terrorismo. Il

messaggio, peraltro, deve essere dotato di elementi di concretezza tali da costituire un pericolo effettivo per la realizzazione di uno o più reati di terrorismo.

La provocazione diretta nel nostro ordinamento è già punibile, ora a titolo di concorso (morale) nel reato, ora ai sensi dell'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere).

Per l'apologia indiretta, invece, esempi di incitamento indiretto alla violenza terrorista sono stati riferiti a condotte di:

- presentazione di reati di terrorismo come necessari o giustificati;
- diffusione di messaggi di elogio per gli autori di attacchi terroristi;
- denigrazione delle vittime di attacchi terroristi;
- richieste di finanziamento per le organizzazioni terroriste.

La limitazione della libertà di espressione è stata più volte ritenuta giustificata nell'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, anche al di là dell'applicazione di una deroga fondata sull'articolo 15 della stessa Convenzione per le situazioni di emergenza (ad esempio, stato di guerra interno).

In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che anche un messaggio di incitamento indiretto a reati violenti di terrorismo può essere punito compatibilmente con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Hogefeld c. Germania, 20 gennaio 2000).

La compatibilità della norma convenzionale con la nostra Costituzione e, segnatamente, con la libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21), deve essere letta alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sull'apologia di reato (articolo 414, terzo comma, del codice penale), per la quale occorre un comportamento

concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

L'apologia di terrorismo, inoltre, nella nostra legislazione penale si inserirebbe nel contesto specifico dei delitti contro la personalità dello Stato (articolo 241 e seguenti del codice penale), tra i quali il legislatore ha collocato tutti i delitti di terrorismo, inclusi quelli introdotti in attuazione delle Convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione del terrorismo dinamitaro (1997) e del finanziamento del terrorismo (1999).

In tale prospettiva e per il principio di specialità, la norma applicabile era l'articolo 303 del codice penale (pubblica istigazione ed apologia), sino alla sua intervenuta abrogazione (articolo 18, legge 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario).

A regime vigente, quindi, l'istigazione per un delitto di terrorismo, se commessa pubblicamente è punibile ai sensi dell'articolo 414, terzo comma, del codice penale mentre, se è commessa «privatamente» e, cioè, in difetto dei requisiti di pubblicità del messaggio, è riconducibile alla norma specifica di cui all'articolo 302 del codice penale, per l'istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato (dal momento che l'articolo 414 del codice penale prevede solo l'istigazione pubblica).

In questi termini, l'incriminazione della condotta prevista dall'articolo 5 della Convenzione non comporta difficoltà di ordine costituzionale per l'attuazione nel nostro ordinamento.

Tuttavia, l'introduzione dell'aggravante di cui all'articolo 414, quarto comma, del codice penale (istigazione od apologia di delitti di terrorismo) per effetto dell'articolo 15, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 144 del 2005, non ha soddisfatto compiutamente all'obbligo di incriminazione contenuto nell'articolo 5 della Convenzione.

Come già rilevato, infatti, la norma internazionale richiede anche l'incriminazione delle condotte di incitamento indiretto alla commissione di un reato di terrorismo che, invece, non rientra tra le ipotesi punibili ai sensi del nuovo articolo 414, quarto comma, del codice penale.

Tenuto conto dei parametri di legittimità indicati per l'incriminazione di un'«apologia indiretta», è stata introdotta la norma di cui all'articolo 270-octies e conseguentemente sono state abrogate le parole «delitti di terrorismo» dall'articolo 414, quarto comma, in tale modo prevedendo la punibilità di condotte quali quelle sopra esemplificate che rispondono ad un *modus operandi* non inquadrabile nella casistica apologetica classica.

Per motivi di opportunità politica si è ritenuto infine di assoggettare la punibilità del delitto di cui trattasi, commesso da stranieri in danno dello Stato italiano in territorio estero, alla specifica richiesta del Ministro della giustizia (articolo 4 del disegno di legge).

Articoli 270-novies e 270-decies: per motivazioni di ordine sistematico è sembrato opportuno inserire direttamente nel codice penale le aggravanti/attenuanti attualmente previste da leggi speciali (articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304 - che vengono di conseguenza abrogate dall'articolo 5 del presente disegno di legge) peraltro emanate per affrontare il terrorismo «di eversione» e non tutti i tipi di terrorismo.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede che il delitto di cui all'articolo 270-octies, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è sottoposto alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia. Tale norma si è resa necessaria da un lato al fine di evitare la proliferazione di procedimenti penali, peraltro da ipotizzarsi quasi sempre come

contumaciali; dall'altra ad evitare pericolosi incidenti diplomatici, quando a commettere il reato possano essere alte personalità politiche o religiose straniere, entro i propri confini domestici.

L'articolo 5 abroga le disposizioni incompatibili con il disegno di legge. In particolare, la lettera c) del comma 1 abroga il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, il quale prevedeva che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 della norma «si applicano altresì in re-

lazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999». Con l'integrale recepimento della Convenzione (270-*septies*), esso è diventato infatti una inutile ripetizione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, la clausola di invarianza e l'entrata in vigore della norma.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI:

a) *Necessità dell'intervento normativo.*

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno lo statuto di Osservatori e che hanno partecipato alla sua elaborazione (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico) il 16 maggio 2005 a Varsavia e, per entrare in vigore, richiede la ratifica di almeno sei firmatari, tra i quali almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa (articolo 23, paragrafo 3).

Soltanto con l'adozione del provvedimento proposto sarà possibile, a seguito dell'entrata in vigore internazionale della Convenzione, avvalersi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli Osservatori e gli Stati terzi: *a)* delle misure di cooperazione giudiziaria rispetto ai nuovi reati introdotti dalla Convenzione, di reclutamento, addestramento ed apologia per il terrorismo; *b)* dell'estensione dell'inopponibilità del rifiuto di estradizione per motivi politici (sia pure bilanciato dalla possibilità di rifiutare l'estradizione quando vi sia il sospetto che sia stata richiesta per motivi di discriminazione) ai predetti reati finalizzati alla commissione di qualunque reato di terrorismo previsto dalle dieci Convenzioni tematiche delle Nazioni unite contro il terrorismo che sono attualmente in vigore.

La Convenzione è stata già firmata dall'Italia l'8 giugno 2005.

b) *Analisi del quadro normativo.*

Si rimanda a quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il provvedimento incide sulla normativa vigente attraverso la novellazione del codice penale, con contestuale abrogazione della normativa incompatibile.

Non vi sono, inoltre, oneri finanziari, poiché le spese degli organismi disciplinati dalla Convenzione (articolo 30, Consultazione delle Parti) ricadono sul Consiglio d'Europa.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Unione europea conosce una disciplina rafforzata tra i suoi Stati membri in tema di reati di terrorismo, per i quali la procedura di estradizione è sostituita dalla consegna diretta (decisione quadro 2002/584/GAI

del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) e, nel quadro della sua politica estera e di sicurezza comune, si è dotata di altre decisioni (decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust; decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo; decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni; decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo), regolamenti (ad es., n. 561/2003/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003) e posizioni comuni (2001/931/PESC del 27 dicembre 2001, aggiornata dalla 2002/976/PESC del 12 dicembre 2002 e, da ultimo, con la 2005/427/PESC del 6 giugno 2005; 2001/930/PESC del 27 dicembre 2001; 2002/402/PESC del 27 maggio 2002; 2003/140/PESC del 27 febbraio 2003).

Grazie alla maggiore armonizzazione legislativa tra gli Stati membri dell'UE, la disciplina comunitaria costituisce un quadro di riferimento più ampio e stringente delle misure adottate con la Convenzione il cui disegno di legge di ratifica non presenta, pertanto, alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

Si richiamano, inoltre, le considerazioni sopra svolte in relazione all'adozione della clausola di disconnessione (articolo 26, paragrafo 3) che consentirà, in ogni caso, la prevalenza del diritto comunitario sulle disposizioni della Convenzione.

e) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del Titolo V della Costituzione [articolo 117, secondo comma, lettere a) ed l) Cost.].

f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

La disciplina della Convenzione è coerente con le norme primarie di trasferimento alle regioni ed agli enti locali.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Il provvedimento proposto, incidendo su materie coperte da riserva di legge, non può essere oggetto di delegificazione. Sul medesimo oggetto è stata peraltro già adottata la legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, che ha dato parziale attuazione agli obblighi di incriminazione contenuti negli articoli da 5 a 7 della Convenzione (apologia, reclutamento ed addestramento per il terrorismo). Per adempiere agli obblighi convenzionali ed at-

tuare la finalità di prevenzione del terrorismo sia in ambito nazionale che in sede di cooperazione giudiziaria internazionale (mediante l'armonizzazione delle legislazioni), peraltro, le norme introdotte dalla citata legge n. 155 del 2005 vanno integrate nel senso indicato nella relazione illustrativa.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo e della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Viene introdotta la definizione normativa di «istigazione al terrorismo», peraltro già in parte contenuta nell'articolo 414 del codice penale.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi sono corretti.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

È necessario novellare le disposizioni di legge introdotte nel codice penale con la legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e, segnatamente, gli articoli 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinquies* (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) e 414, quarto comma (aggravante per l'apologia di terrorismo) del codice penale.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessun effetto abrogativo implicito è contemplato; le abrogazioni sono state eseguite tutte con espressa menzione delle norme abrogate, che sono le seguenti:

a) articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

b) articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304;

c) il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) le parole «delitti di terrorismo o», contenute nell'articolo 414, quarto comma, del codice penale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

- a) *Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

Sono destinatari diretti del provvedimento da recepire gli Stati membri del Consiglio d'Europa ovvero gli Stati terzi che abbiano partecipato al negoziato della Convenzione (Canada, Giappone, Messico, Montenegro, Santa Sede e Stati Uniti), nonché, dopo la sua entrata in vigore, anche quelli che siano invitati dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ad accedere alla Convenzione (articoli 23 e 24).

Destinatari diretti del recepimento sono gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, le Forze dell'ordine e gli avvocati.

L'Italia, Stato membro del Consiglio d'Europa, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Destinatari «indiretti» delle disposizioni recate dalla Convenzione sono gli indagati ed imputati per «reati di terrorismo», quali previsti dal testo proposto, gli enti giuridici responsabili per i predetti reati (articolo 10), nonché le vittime dei reati di terrorismo (articolo 13).

- b) *Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.*

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

- c) *Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.*

L'obiettivo manifesto è quello di apportare un tassello ulteriore al corpus normativo nazionale volto a contrastare in modo efficace il terrorismo internazionale.

- d) *Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.*

Le norme previste dal presente disegno di legge non comportano spese a carico dello Stato, né richiedono sforzi di adeguamento organizzativo.

- e) *Aree di criticità.*

Non si rivengono aree di criticità.

- f) *Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.*

Non si rinvencono opzioni regolatorie differenti da quelle previste.

g) *Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.*

Il disegno di legge è lo strumento tecnico normativo preferibile.

In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge, mentre il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 270-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 270-bis. - *(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)*. - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»;

b) all'articolo 270-*quater*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

c) all'articolo 270-*quinquies*, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo», sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*»;

d) dopo l'articolo 270-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*septies*. - (*Finanziamento di attività terroristica o sovversiva*). - È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto:

1) atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

2) taluno dei delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinquies* e 270-*octies*;

3) taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-*sexies*.

Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta, con

qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati anzidetti.

Art. 270-octies. - (*Istigazione al terrorismo*). - Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-ter, chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblicamente distribuisce o altrimenti diffonde messaggi che incitano in modo diretto o indiretto alla commissione di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero al compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, cagionando il pericolo della commissione degli atti o delle condotte anzidetti, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Ai fini di cui al primo comma, costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-bis, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.

Art. 270-novies. - (*Circostanza aggravante*). - Quando un delitto è commesso con finalità di terrorismo la pena è aumentata fino alla metà.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al primo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 270-*decies*. - (*Diminuente speciale*).
Le pene previste dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*septies*, 270-*octies*, 280 e 280-*bis*, ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, per evitare la commissione di ulteriori reati tra quelli indicati dal presente comma e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei medesimi reati.

Nei casi di cui al primo comma, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da quindici a ventuno anni.

Quando ricorre la circostanza di cui al primo comma, non si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 270-*novies*.»;

e) all'articolo 414, quarto comma, le parole: «delitti di terrorismo o», sono abrogate.

Art. 4.

(*Condizione di procedibilità*)

1. Il delitto di cui all'articolo 270-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della presente legge, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 5.

(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

b) gli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304;

c) il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 6.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**COUNCIL OF EUROPE CONVENTION
ON THE PREVENTION OF TERRORISM**

**CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
POUR LA PRÉVENTION DU TERRORISME**

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Parties à la présente Convention;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes, ainsi qu'au recrutement et à l'entraînement pour le terrorisme;

Conscients de la grave inquiétude causée par la multiplication des infractions terroristes et par l'accroissement de la menace terroriste;

Conscients de la situation précaire à laquelle se trouvent confrontées les personnes du fait du terrorisme et réaffirmant, dans ce contexte, leur profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et avec leurs familles;

Reconnaissant que les infractions terroristes ainsi que celles prévues par la présente Convention, quels que soient leurs auteurs, ne sont en aucun cas justifiables par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou de toute autre nature similaire et rappelant l'obligation des Parties de prévenir de tels actes et, s'ils ne le sont pas, de les poursuivre et de s'assurer qu'ils sont punis par des peines qui tiennent compte de leur gravité;

Rappelant le besoin de renforcer la lutte contre le terrorisme et réaffirmant que toutes les mesures prises pour prévenir ou réprimer les infractions terroristes doivent respecter l'Etat de droit et les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que les autres dispositions du droit international, y compris le droit international humanitaire lorsqu'il est applicable;

Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d'expression et la liberté d'association;

Rappelant que les actes de terrorisme, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider gravement une population, ou à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Terminologie

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « infraction terroriste » l'une quelconque des infractions entrant dans le champ d'application et telles que définies dans l'un des traités énumérés en annexe.
- 2 En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat ou la Communauté européenne qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention est appliquée à la Partie concernée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour la Partie ayant fait une telle déclaration, qui notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe cette entrée en vigueur.

Article 2 – Objectif

Le but de la présente Convention est d'améliorer les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme et notamment du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords bilatéraux et multilatéraux existants, applicables entre les Parties.

Article 3 – Politiques nationales de prévention

- 1 Chaque Partie prend des mesures appropriées, en particulier dans le domaine de la formation des autorités répressives et autres organes, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'information, des médias et de la sensibilisation du public, en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, tout en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations relatives au droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.
- 2 Chaque Partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, notamment:
 - a par l'échange d'informations;
 - b par le renforcement de la protection physique des personnes et des infrastructures;
 - c par l'amélioration des plans de formation et de coordination pour des situations de crise.
- 3 Chaque Partie promeut la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, en impliquant, le cas échéant, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de la société civile à participer, en vue de prévenir les tensions qui pourraient contribuer à la commission d'infractions terroristes.
- 4 Chaque Partie s'efforce de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes à la gravité et à la menace que représentent les infractions terroristes et les infractions prévues par la présente Convention, et envisage d'encourager le public à fournir aux autorités compétentes une aide factuelle et spécifique, qui pourrait contribuer à la prévention des infractions terroristes et des infractions prévues par la présente Convention.

Article 4 – Coopération internationale en matière de prévention

Les Parties se prêtent assistance et soutien, le cas échéant et en tenant dûment compte de leurs possibilités, afin d'améliorer leur capacité à prévenir la commission des infractions terroristes, y compris par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, ainsi que par la formation et par d'autres formes d'efforts conjoints à caractère préventif.

Article 5 – Provocation publique à commettre une infraction terroriste

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «provocation publique à commettre une infraction terroriste» la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une infraction terroriste, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu'elle est commise illégalement et intentionnellement.

Article 6 – Recrutement pour le terrorisme

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «recrutement pour le terrorisme» le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d'une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d'une ou plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 7 – Entraînement pour le terrorisme

- 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par «entraînement pour le terrorisme» le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entraînement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 8 – Indifférence du résultat

Pour qu'un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention, il n'est pas nécessaire que l'infraction terroriste soit effectivement commise.

Article 9 – Infractions accessoires

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne:

- a la participation en tant que complice à une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention;
 - b l'organisation de la commission d'une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention ou le fait de donner l'ordre à d'autres personnes de la commettre;
 - c la contribution à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées aux articles 5 à 7 de la présente Convention par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :
 - i soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention;
 - ii soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention.
- 2 Chaque Partie adopte également les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans et conformément à son droit interne la tentative de commettre une infraction au sens des articles 6 et 7 de la présente Convention.

Article 10 – Responsabilité des personnes morales

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention.
- 2 Sous réserve des principes juridiques de la Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
- 3 Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

Article 11 – Sanctions et mesures

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour que les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.
- 2 Toute condamnation antérieure et définitive prononcée dans un Etat étranger pour des infractions visées dans la présente Convention peut, dans la mesure où le droit interne le permet, être prise en considération dans la détermination de la peine, conformément au droit interne.
- 3 Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables, conformément à l'article 10, fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 12 – Conditions et sauvegardes

- 1 Chaque Partie doit s'assurer que l'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention soient réalisés en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de religion, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations découlant du droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.

- 2 L'établissement, la mise en œuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention devraient en outre être subordonnés au principe de proportionnalité eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.

Article 13 – Protection, dédommagement et aide aux victimes du terrorisme

Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour protéger et soutenir les victimes du terrorisme commis sur son propre territoire. Ces mesures comprendront, selon les systèmes nationaux appropriés et sous réserve de la législation interne, notamment l'aide financière et le dédommagement des victimes du terrorisme et des membres de leur famille proche.

Article 14 – Compétence

- 1 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:
 - a lorsque l'infraction est commise sur son territoire;
 - b lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cette Partie;
 - c lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants.
- 2 Chaque Partie peut également établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention:
 - a lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;
 - b lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, contre une installation publique de cette Partie située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
 - c lorsque l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 1 de la présente Convention, visant à le contraindre cette Partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;
 - d lorsque l'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
 - e lorsque l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement de cette Partie.
- 3 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avéreront nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où elle ne l'extrade pas vers une Partie dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de la Partie requise.
- 4 Cette Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
- 5 Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer celle qui est la mieux à même d'exercer les poursuites.

Article 15 – Devoir d'enquête

- 1 Lorsqu'elle est informée que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée dans la présente Convention pourrait se trouver sur son territoire, la Partie concernée prend les mesures qui s'avèrent nécessaires, conformément à sa législation interne, pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
- 2 Si elle estime que les circonstances le justifient, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
- 3 Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 est en droit:
 - a de communiquer sans retard avec le plus proche représentant compétent de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
 - b de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat;
 - c d'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.
- 4 Les droits énoncés au paragraphe 3 s'exerceront dans le cadre des lois et règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ces droits sont accordés au paragraphe 3.
- 5 Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de cet article sont sans préjudice du droit de toute Partie ayant établi sa compétence conformément à l'article 14, paragraphes 1.c et 2.d d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

Article 16 – Non applicabilité de la Convention

La présente Convention ne s'applique pas lorsque les infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 sont commises à l'intérieur d'un seul Etat, lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat et se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou 2 de l'article 14 de la présente Convention, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 17 et 20 à 22 de la présente Convention, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 17 – Coopération internationale en matière pénale

- 1 Les Parties s'accordent l'assistance la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont elles disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
- 2 Les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre elles. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

- 3 Les Parties coopèrent entre elles aussi largement que possible, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes et procédures pénales concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans la Partie requérante, conformément à l'article 10 de la présente Convention.
- 4 Chaque Partie peut envisager d'établir des mécanismes additionnels afin de partager avec d'autres Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 10.

Article 18 – Extradier ou poursuivre

- 1 Dans les cas où elle est compétente en vertu de l'article 14, la Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenue, si elle ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cette Partie. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie.
- 2 Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, une Partie n'est autorisée à extradier ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cette Partie et la Partie requérant l'extradition acceptent cette option et les autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser la Partie requise de l'obligation prévue au paragraphe 1.

Article 19 – Extradition

- 1 Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont de plein droit considérées comme des cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre des Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Parties s'engagent à considérer ces infractions comme des cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre elles.
- 2 Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, la Partie requise a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de la Partie requise.
- 3 Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.
- 4 Les infractions prévues aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre des Parties comme ayant été commises non seulement sur le lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément à l'article 14.
- 5 Les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre des Parties relatives aux infractions visées aux articles 5 à 7 et 9 de la présente Convention sont réputées être modifiées entre les Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 20 – Exclusion de la clause d'exception politique

- 1 Aucune des infractions mentionnées aux articles 5, à 7 et 9 de la présente Convention ne sera considérée, pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire, comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. De ce fait, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire basée sur une telle infraction ne pourra être refusée au seul motif que cela concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
- 2 Sans préjudice de l'application des articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 aux autres articles de la présente Convention, tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à la Convention, déclarer qu'il/elle se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de cet article en ce qui concerne l'extradition pour toute infraction mentionnée dans la présente Convention. La Partie s'engage à appliquer cette réserve au cas par cas, sur la base d'une décision dûment motivée.
- 3 Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe 2, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
- 4 Une Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 2 de cet article ne peut prétendre à l'application du paragraphe 1 de cet article par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a elle-même accepté.
- 5 Les réserves formulées sont valables pour une période de trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
- 6 Douze mois avant l'expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe la Partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, la Partie notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Lorsqu'une Partie notifie au Secrétaire Général qu'elle maintient sa réserve, elle fournit des explications quant aux motifs justifiant son maintien. En l'absence de notification par la Partie concernée, le Secrétaire Général informe cette Partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou de modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la réserve devient caduque.
- 7 Chaque fois qu'une Partie décide de ne pas extraditer une personne en vertu de l'application de cette réserve, après avoir reçu une demande d'extradition d'une autre Partie, elle soumet l'affaire, sans exception aucune et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes en vue de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues entre la Partie requérante et la Partie requise. Les autorités compétentes, en vue des poursuites dans la Partie requise, prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave, conformément aux lois de cette Partie. La Partie requise communique sans retard injustifié l'issue finale des poursuites à la Partie requérante et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communique à la Consultation des Parties prévue à l'article 30.

- 8 La décision de refus de la demande d'extradition en vertu de cette réserve est communiquée aussitôt à la Partie requérante. Si aucune décision judiciaire sur le fond n'est prise dans la Partie requise en vertu du paragraphe 7 dans un délai raisonnable, la Partie requérante peut en informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui soumet la question à la Consultation des Parties prévue à l'article 30. Cette Consultation examine la question, émet un avis sur la conformité du refus avec les dispositions de la Convention et le soumet au Comité des Ministres afin qu'il adopte une déclaration en la matière. Lorsqu'il exerce ses fonctions en vertu de ce paragraphe, le Comité des Ministres se réunit dans sa composition restreinte aux Etats Parties.

Article 21 – Clause de discrimination

- 1 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader ou d'accorder l'entraide judiciaire, si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée aux articles 5 à 7 et 9 ou d'entraide judiciaire eu égard à de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
- 2 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
- 3 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de la Partie requise ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que la Partie requise ait l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition applicables, si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.

Article 22 – Information spontanée

- 1 Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes d'une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités compétentes d'une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider la Partie qui reçoit les informations à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu de la présente Convention.
- 2 La Partie qui fournit les informations peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions leur utilisation par la Partie qui les reçoit.
- 3 La Partie qui reçoit les informations est tenue de respecter ces conditions.
- 4 Toutefois, toute Partie peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article par la Partie

qui fournit l'information, à moins qu'elle ne soit avisée au préalable de la nature de l'information à fournir et qu'elle accepte que cette dernière lui soit transmise.

Article 23 – Signature et entrée en vigueur

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
- 2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle six Signataires, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.
- 4 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la présente Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 24 – Adhésion à la Convention

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après avoir consulté les Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention. La décision est prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 25 – Application territoriale

- 1 Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Article 26 – Effets de la Convention

- 1 L'objet de la présente Convention est de compléter les traités ou accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions des traités du Conseil de l'Europe suivants:
 - Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature, à Paris, le 13 décembre 1957 (STE n° 24);
 - Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 (STE n° 30);
 - Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1977 (STE n° 90);
 - Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978 (STE n° 99);
 - Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 (STE n° 182);
 - Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 (STE n° 190).
- 2 Si deux ou plus de deux Parties ont déjà conclu un accord ou un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, ou si elles le feront à l'avenir, elles ont aussi la faculté d'appliquer ledit accord ou traité, ou d'établir leurs relations en conséquence. Toutefois, lorsque les Parties établiront leurs relations concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention d'une manière différente de celle prévue, elles le feront d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les objectifs et principes de la Convention.
- 3 Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicable au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.
- 4 Aucune disposition de la présente Convention n'affecte d'autres droits, obligations et responsabilités d'une Partie et des individus découlant du droit international, y compris le droit international humanitaire.
- 5 Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d'une Partie dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont elles non plus régies par la présente Convention.

Article 27 – Amendements à la Convention

- 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par la Consultation des Parties.
- 2 Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties.

- 3 En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué à la Consultation des Parties, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
- 4 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par la Consultation des Parties et peut approuver l'amendement.
- 5 Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 est transmis aux Parties pour acceptation.
- 6 Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 28 – Révision de l'annexe

- 1 Afin d'actualiser la liste des traités en annexe, des amendements peuvent être proposés par toute Partie ou par le Comité des Ministres. Ces propositions d'amendement ne peuvent concerner que des traités universels conclus au sein du système des Nations Unies, portant spécifiquement sur le terrorisme international et entrés en vigueur. Elles seront communiquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties.
- 2 Après avoir consulté les Parties non membres, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant ce délai, toute Partie pourra notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.
- 3 Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, ce dernier n'entrera pas en vigueur.
- 4 Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l'amendement entrera en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d'objection.
- 5 Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément au paragraphe 2 et qu'une Partie a formulé une objection à cet amendement, ce dernier entrera en vigueur dans cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 29 – Règlement des différends

En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, elles s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions liant les Parties au différend, ou à la Cour internationale de Justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 30 – Consultation des Parties

- 1 Les Parties se concertent périodiquement, afin:
 - a de faire des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration faite conformément à la présente Convention;

- b de formuler un avis sur la conformité d'un refus d'extrader qui leur est soumis conformément à l'article 20, paragraphe 8;
 - c de faire des propositions d'amendement à la présente Convention conformément à l'article 27;
 - d de formuler un avis sur toute proposition d'amendement à la présente Convention qui leur est soumise conformément à l'article 27, paragraphe 3;
 - e d'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et faciliter l'échange d'informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importantes.
- 2 La Consultation des Parties est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des Parties ou le Comité des Ministres en formulent la demande.
- 3 Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent article.

Article 31 - Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 32 - Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 23;
- d toute déclaration faite en application des articles 1, paragraphe 2, 22, paragraphe 4, et 25;
- e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16th day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European Community, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, 22 September 2005

The Director General of Legal Affairs
of the Council of Europe,

Le Directeur Général des Affaires Juridiques
du Conseil de l'Europe,

Guy DE VEL



Annexe

- 1 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
- 2 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
- 3 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973;
- 4 Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 17 décembre 1979;
- 5 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980;
- 6 Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988;
- 7 Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988;
- 8 Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988;
- 9 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997;
- 10 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PREVENZIONE DEL
DEL TERRORISMO**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

Riconoscendo l'interesse di intensificare la cooperazione con le altre Parti della presente Convenzione;

Desiderando adottare misure efficaci per prevenire il terrorismo e per contrastare, in particolare, la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo nonché il reclutamento e l'addestramento per il terrorismo;

Consapevoli della grave preoccupazione causata dall'aumento dei reati di terrorismo e dalla crescita della minaccia terrorista;

Consapevoli della situazione precaria di coloro che sono colpiti dal terrorismo e ribadendo, a tal riguardo, la loro profonda solidarietà con le vittime del terrorismo e con le loro famiglie;

Riconoscendo che i reati di terrorismo ed i reati previsti dalla presente Convenzione, da chiunque commessi, non sono in alcun modo giustificabili con considerazioni politiche, filosofiche, ideologiche, razziali, etniche, religiose od altre di simile natura, e ricordando l'obbligo delle Parti di prevenire tali reati e, nel caso in cui non siano stati prevenuti, di perseguirli ed assicurare che siano punibili con pene che tengano conto della loro natura grave;

Ricordando il bisogno di rafforzare la lotta contro il terrorismo e riaffermando che tutte le misure prese per prevenire o reprimere i reati di terrorismo devono rispettare lo Stato di diritto ed i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali così come le altre disposizioni di diritto internazionale compreso, del caso, il diritto internazionale umanitario;

Riconoscendo che questa Convenzione non pregiudicare i principi riconosciuti relativi alla libertà di espressione ed alla libertà di associazione;

Ricordando che gli atti di terrorismo, per lo loro natura od il loro contesto, hanno lo scopo di intimidire gravemente una popolazione o costringere indebitamente un governo od una organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto, ovvero a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture fondamentali, politiche, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di una organizzazione internazionale;

Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Terminologia

1. Ai fini della presente Convenzione, s'intende "per reato di terrorismo" uno qualsiasi dei reati che rientrano nel campo di applicazione e sono definiti in ciascuno dei trattati elencati nell'Allegato.

2. Nel depositare il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione, uno Stato o la Comunità Europea che non sia parte di un trattato elencato nell'Allegato, può dichiarare che, nell'applicazione della presente Convenzione a tale Parte, il predetto trattato sarà considerato come non incluso nell'Allegato. Tale dichiarazione cesserà di avere effetto dal momento dell'entrata in vigore del trattato in questione per la Parte che abbia fatto tale dichiarazione, la quale notificherà il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di tale entrata in vigore.

Articolo 2

Scopo

La presente Convenzione ha l'obiettivo di migliorare gli sforzi delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti negativi sul pieno godimento dei diritti dell'uomo ed, in particolare, del diritto alla vita, con provvedimenti da prendere a sia a livello nazionale che nell'ambito della cooperazione internazionale, tenendo conto dei trattati o degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti ed applicabili tra le Parti.

Articolo 3

Politiche nazionali di prevenzione

1. Ciascuna Parte adotta idonei provvedimenti, in particolare nel settore della formazione delle autorità di repressione e di altri organi, nonché nei settori dell'istruzione, della cultura, dell'informazione, dei mass media e della sensibilizzazione del pubblico, al fine di prevenire i reati di terrorismo ed i loro effetti negativi, pur rispettando, qualora le siano applicabili, gli obblighi relativi ai diritti dell'uomo, come definiti nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, e gli altri obblighi di diritto internazionale.
2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che siano necessari per migliorare e sviluppare la cooperazione tra le autorità nazionali al fine di prevenire i reati di terrorismo ed i loro effetti negativi, anche attraverso :
 - (a) lo scambio di informazioni;
 - (b) il rafforzamento della protezione fisica delle persone e delle infrastrutture;
 - (c) il rafforzamento dei piani di formazione e di coordinamento per situazioni di crisi.
3. Ciascuna Parte promuove la tolleranza incoraggiando il dialogo interreligioso e transculturale, coinvolgendo, se del caso, organizzazioni non governative ed altri attori della società civile, al fine di prevenire le tensioni che potrebbero contribuire alla commissione di reati di terrorismo.
4. Ciascuna Parte si sforza di meglio sensibilizzare il pubblico sull'esistenza, le cause, la gravità e la minaccia rappresentata dai reati terroristi e dai reati previsti dalla presente Convenzione, e considererà di incoraggiare il pubblico a fornire alle autorità competenti un aiuto specifico e fattuale, che possa contribuire a prevenire i reati di terrorismo e quelli previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 4

Cooperazione internazionale in materia di prevenzione

Le Parti, ove opportuno e tenuto debitamente conto delle loro possibilità, si prestano assistenza e sostegno reciproco al fine di migliorare la loro capacità di prevenire la commissione dei reati di terrorismo, anche attraverso lo scambio di informazioni e di buone prassi nonché mediante l'addestramento ed altri sforzi congiunti di carattere preventivo.

Articolo 5

Pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo" diffondere od in qualsiasi altro modo rendere disponibile un messaggio al pubblico con l'intenzione di incitare alla commissione di un reato di terrorismo se tale condotta, che sostenga direttamente od indirettamente la commissione di reati di terrorismo, cagioni il pericolo che uno o più di tali reati possa essere commesso.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno la pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 6

Reclutamento per il terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende per "reclutamento per il terrorismo" sollecitare un'altra persona a commettere od a partecipare alla commissione di un reato di terrorismo, ovvero ad aderire ad un'associazione o ad un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo dell'associazione o del gruppo.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno il reclutamento per il terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 7

Addestramento per il terrorismo

1. Ai fini della presente Convenzione, per "addestramento per il terrorismo" si intende fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco od altre armi ovvero sostanze nocive e pericolose nonché di altri metodi o tecniche specifiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di contribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la formazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di tale obiettivo.

2. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato in diritto interno l'addestramento per il terrorismo secondo la definizione del precedente comma, quando commessa illecitamente ed intenzionalmente.

Articolo 8

Irrelevanza della commissione di un reato di terrorismo

Affinché un atto costituisca uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione, non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso.

Articolo 9

Reati accessori

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per prevedere come reato nella sua legislazione :

(a) partecipare in qualità di complice ad uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

(b) organizzare o dirigere altri ai fini della commissione di uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

(c) contribuire alla commissione di uno o più dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione da parte di un gruppo di persone che agisca con uno scopo comune. Tale contributo deve essere intenzionale ed essere prestato:

(i) al fine di sostenere l'attività o lo scopo criminale del gruppo, quando tale attività o scopo comporti la commissione di uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione; oppure

(ii) nella consapevolezza dell'intenzione del gruppo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte adotta altresì le misure che siano necessarie per prevedere come reato, in conformità alla propria legislazione, il tentativo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione.

Articolo 10

Responsabilità degli enti giuridici

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie, in conformità ai suoi principi giuridici, per prevedere la responsabilità degli enti giuridici che partecipano ai reati previsti dagli articoli da 5 a 7 e 9 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici della Parte, la responsabilità degli enti giuridici può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Articolo 11

Sanzioni e misure

1. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per rendere i reati previsti dagli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione punibili con pene effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le condanne definitive antecedenti pronunciate in altri Stati per reati previsti dalla presente Convenzione possono, nella misura consentita in diritto interno, essere prese in considerazione al fine della determinazione della pena ai sensi della legislazione interna.
3. Ciascuna Parte assicura che gli enti giuridici responsabili ai sensi dell'articolo 10 siano assoggettate a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o diversa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie.

Articolo 12

Condizioni e salvaguardia

1. Ciascuna Parte assicura che la previsione, l'attuazione e l'applicazione delle incriminazioni di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione abbia luogo nel rispetto degli obblighi relativi ai diritti dell'uomo che la vincolano, in particolare la libertà di espressione, la libertà di associazione e la libertà di religione, come previste ed ove applicabili alla Parte, nella Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dagli altri obblighi di diritto internazionale.
2. La previsione, l'attuazione e l'applicazione delle incriminazioni di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione dovrebbero, inoltre, essere subordinati al principio di proporzionalità, in relazione agli scopi legittimi perseguiti ed alla loro necessità in una società democratica e dovrebbero escludere ogni forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

Articolo 13

Protezione, risarcimento ed assistenza alle vittime del terrorismo

Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per proteggere e sostenere le vittime del terrorismo commesso sul proprio territorio. Tali misure possono comprendere, mediante adeguati regimi nazionali ed in conformità alla legislazione interna, tra l'altro, l'aiuto finanziario ed il risarcimento per le vittime del terrorismo ed i componenti della loro famiglia ristretta.

Articolo 14

Giurisdizione

1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione :

- (a) quando il reato è commesso sul suo territorio;
- (b) quando il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera della Parte od a bordo di aeromobile immatricolato nella Parte;
- (c) quando il reato è commesso da un suo cittadino.

2. Ciascuna parte può altresì stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione :

- (a) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione sul suo territorio od in danno di un suo cittadino;
- (b) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione contro un'installazione pubblica della Parte situata all'estero, ivi compresi suoi i locali diplomatici o consolari;
- (c) quando il reato ha avuto per fine od ha avuto come risultato la commissione di un reato previsto dall'articolo 1 della presente Convenzione, allo scopo di costringere la Parte a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- (d) quando il reato è commesso da un apolide che ha residenza abituale sul proprio territorio;
- (e) quando il reato è commesso a bordo di un aeromobile operato dal Governo della Parte.

3. Ciascuna Parte adotta le misure che siano necessarie per stabilire la sua giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione nel caso in cui l'autore presunto si trovi sul suo territorio e non sia estradato ad una Parte la cui giurisdizione sia fondata su un criterio di giurisdizione esistente anche nella legislazione della Parte richiesta.

4. La presente Convenzione non esclude altre giurisdizioni penali esercitate in conformità alla legislazione nazionale.

5. Quando più di una Parte rivendica la giurisdizione su di un presunto reato previsto dalla presente Convenzione, ove opportuno le Parti interessate si concertano al fine di determinare quale tra le giurisdizioni sia la più idonea per il perseguimento del reato.

Articolo 15

Obbligo di indagine

1. Quando viene informata che l'autore o il presunto autore di un reato di cui alla presente Convenzione potrebbe trovarsi sul suo territorio, la Parte interessata adotta le misure che siano necessarie in conformità alla sua legislazione interna per indagare sui fatti che le sono sottoposti.
2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, la Parte sul cui territorio si trova l'autore od il presunto autore del reato adotta le misure appropriate previste dalla sua legislazione per assicurare la presenza della predetta persona ai fini dell'azione penale o dell'extradizione.
3. Qualsiasi persona nei confronti della quale sono prese misure le di cui al paragrafo 2 ha diritto di:
 - (a) comunicare senza ritardo con il rappresentante più vicino dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è ad altro titolo abilitato a proteggere i suoi diritti ovvero, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio si trova la sua residenza abituale;
 - (b) ricevere la visita di un rappresentante del predetto Stato;
 - (c) essere informata dei diritti che gli conferiscono i capoversi (a) e (b).
4. I diritti enunciati al paragrafo 3 sono esercitati in conformità alle leggi ed ai regolamenti della Parte sul cui territorio si trova l'autore od il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che tali leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali tali diritti sono intesi al paragrafo 3.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo non pregiudicano il diritto di alcuna Parte che abbia stabilito la sua giurisdizione in conformità all'articolo 14, paragrafi 1 (c) e 2 (d) d'invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a comunicare con il presunto autore del reato ed a rendergli visita.

Articolo 16

Non applicabilità della Convenzione

La presente Convenzione non si applica quando i reati previsti dagli articoli da 5 a 7 nonché 9 sono commessi all'interno di un solo Stato, quando il presunto autore è un cittadino di tale Stato, si trova sul suo territorio e nessun altro Stato ha un criterio per affermare la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 o 2 della presente Convenzione, restando inteso che si applicano in tali casi, ove opportuno, le disposizioni di cui agli articoli 17 nonché da 20 a 22 della presente Convenzione.

Articolo 17

Cooperazione internazionale in materia penale

1. Le Parti si prestano reciprocamente l'assistenza più ampia possibile per qualsiasi indagine, procedimento penale o di estradizione in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, ivi compresa l'assistenza necessaria per ottenere gli elementi di prova in loro possesso e che sono necessari per i procedimenti.
2. Le Parti adempiono agli obblighi che loro incombono ai sensi del paragrafo 1 in conformità con i trattati od altri accordi di cooperazione giudiziaria stipulati tra di esse. In mancanza di tali trattati od accordi, le Parti si prestano reciprocamente assistenza in conformità con la loro legislazione interna.
3. Le Parti cooperano reciprocamente nella maggiore misura possibile consentita dalle leggi, dai trattati, dagli accordi e dalle intese rilevanti della Parte richiesta in relazione alle indagini od ai procedimenti relativi ai reati per i quali una persona giuridica può essere ritenuta responsabile nella Parte richiedente ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione.
4. Ciascuna Parte può prevedere di stabilire meccanismi addizionali al fine di condividere con altre Parti le informazioni o le prove necessarie ai fini della responsabilità penale, civile od amministrativa, come previsto all'articolo 10.

Articolo 18

Estradare o perseguire

1. Nei casi in cui ha giurisdizione ai sensi dell'articolo 14, la Parte sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ha l'obbligo, se non lo estrada, di sottoporre il caso senza ingiustificato ritardo, senza qualsivoglia eccezione e tanto che il reato sia stato o meno commesso sul suo territorio, alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, in conformità alla procedura prevista dalla legislazione di tale Parte. Tali autorità decidono con gli stessi criteri applicabili nel caso di qualsiasi altro reato grave secondo la legislazione della Parte.
2. Quando secondo la sua legislazione interna una Parte può estradare o consegnare un suo cittadino soltanto a condizione che l'interessato le sarà restituito per espriare la pena inflitta a seguito del processo o del procedimento per il quale l'extradizione o la consegna è richiesta e tale Parte e la Parte richiedente l'extradizione concordano tale opzione e le altre condizioni che ritengano appropriate, l'extradizione o la consegna condizionale è sufficiente per dispensare la Parte richiesta dall'obbligo previsto al paragrafo 1.

Articolo 19

Estradizione

1. I reati previsti agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione sono di diritto considerati fra quelli passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad inserire tali reati fra quelli passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione che stipuleranno fra di esse successivamente.
2. Qualora uno Stato Parte per il quale l'extradizione dipende dall'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non ha un trattato di estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'extradizione in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione. L'extradizione sarà soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione della Parte che riceve la richiesta.
3. Gli Stati Parte per i quali l'extradizione non dipende dall'esistenza di un trattato, riconosceranno i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione come reati passibili di estradizione fra di essi, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato che riceve la richiesta.
4. Qualora necessario, i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, ai fini dell'extradizione fra le Parti, saranno trattati come se fossero stati commessi non solo nel luogo in cui si sono verificati, ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la giurisdizione ai sensi dell'articolo 14.
5. Le disposizioni di tutti i trattati e le intese in materia di estradizione tra le Parti, relative ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione, saranno considerate modificate tra le Parti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 20

Esclusione della clausola di eccezione politica

1. Nessuno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 della presente Convenzione sarà considerato ai fini dell'extradizione o dell'assistenza giuridica reciproca un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato a motivi politici. Di conseguenza, le richieste di estradizione o di assistenza giuridica reciproca basate su tale reato non possono essere respinte con l'unica motivazione che riguardano un reato politico o un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato a motivi politici.
2. Salva l'applicabilità degli articoli da 19 a 23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 agli altri articoli della presente Convenzione, uno Stato dell'Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione alla Convenzione, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il precedente paragrafo 1 in relazione all'extradizione per un reato indicato nella presente Convenzione. Le Parti si impegnano ad applicare tale riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata.

3. Ciascuna Parte, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa efficace dalla data di ricevimento, può ritirare totalmente o parzialmente una riserva da essa formulata ai sensi del paragrafo 2.
4. Una Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 non può pretendere l'applicazione dell'articolo 1 da un'altra Parte; tuttavia, se la sua riserva è parziale o condizionale, può pretendere l'applicazione del presente articolo nella misura in cui lo ha accettato.
5. La riserva conserva validità per un periodo di tre anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione rispetto alla Parte interessata. Tuttavia, la riserva può essere rinnovata per periodi della stessa durata.
6. Dodici mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa informa la Parte interessata della scadenza. Non più tardi di tre mesi prima della data di scadenza, la Parte notifica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. Nel caso in cui la Parte notifichi al Segretario Generale che mantiene la riserva, fornisce spiegazioni sui motivi che ne giustificano il mantenimento. In difetto di notifica dalla Parte interessata, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa tale Parte che la sua riserva si ritiene automaticamente prorogata di sei mesi. La riserva decade se la Parte interessata non notifica la decisione di mantenerla o modificarla della scadenza di tale periodo.
7. A seguito della richiesta di estradizione di un'altra Parte, ove la Parte richiesta non estrada una persona in applicazione della riserva, è tenuta a sottoporre il caso senza ingiustificato ritardo e senza qualsivoglia eccezione alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, salvo che le Parti richiedente e richiesta si accordino diversamente. Le autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale nella Parte richiesta decidono con gli stessi criteri applicabili nel caso di qualsiasi altro reato grave secondo la legislazione della Parte. La Parte richiesta comunica senza ingiustificato ritardo l'esito finale dei procedimenti penali alla Parte richiedente ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che lo inoltra alla Consultazione delle Parti prevista dall'articolo 30.
8. La decisione di rifiutare l'estradizione richiesta avvalendosi della riserva è comunicata immediatamente alla Parte richiedente. Se entro un termine ragionevole nella Parte richiesta non è adottata, in conformità al paragrafo 7, una decisione giudiziaria nel merito, la Parte richiedente può informarne il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che sottopone la questione alla Consultazione delle Parti prevista dall'articolo 30. La Consultazione esamina la questione e formula un parere sulla conformità del rifiuto alla Convenzione, sottoponendolo al Comitato dei Ministri per l'adozione di una dichiarazione al riguardo. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente paragrafo, il Comitato dei Ministri si riunisce in composizione ristretta agli Stati Parte.

Articolo 21

Clausola di discriminazione

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione dell'obbligo di estradare o di concedere assistenza giudiziaria reciproca, se la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 7 nonché 9 o di assistenza giudiziaria reciproca relativa a tali reati è stata avanzata al fine di perseguire o punire una persona in ragione della sua razza, religione, nazionalità, origini etniche od opinione politica o per ritenere che, rispondendo alla richiesta, si nuocerebbe alla posizione di tale persona per uno di tali motivi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona che è oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla tortura od a pene o trattamenti inumani o degradanti.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come un'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona che è oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla pena di morte o, se la legislazione della Parte richiesta non consente la pena dell'ergastolo, alla pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale, salvo che la Parte richiesta abbia comunque l'obbligo di estradare in conformità ai trattati di estradizione applicabili nel caso la Parte richiedente presti le assicurazioni, che la Parte richiesta consideri sufficienti, che la pena di morte non sarà applicata ovvero che, se applicata, non sarà eseguita o che la persona interessata non sarà sottoposta alla pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale.

Articolo 22

Informazioni spontanee

1. Compatibilmente con le proprie indagini od i propri procedimenti, le autorità competenti di una Parte possono, senza preventiva richiesta, trasmettere alle autorità competenti di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito delle loro indagini, quando ritengano che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve ad iniziare od a svolgere delle indagini o procedimenti ovvero possa condurre ad una richiesta da tale Parte ai sensi della presente Convenzione.

2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla sua legislazione, sottoporre a condizioni l'uso di tali informazioni dalla Parte che le riceve.

3. La Parte che riceve le informazioni è tenuta ad osservare tali condizioni.

4. Tuttavia, in ogni tempo una Parte può, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non essere vincolata dalle condizioni imposte dalla Parte che fornisce le informazioni di cui al precedente paragrafo 2, a meno che non riceva preventivo avviso della natura dell'informazione da fornire e che accetti la sua trasmissione.

Articolo 23

Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della manifestazione del consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, secondo le disposizioni del paragrafo 2, da parte di sei Firmatari, tra i quali almeno quattro Stati Membri del Consiglio d'Europa.
4. Per ogni Firmatario che esprimerà successivamente il consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di espressione del suo consenso, secondo le disposizioni del paragrafo 2, ad essere vincolato dalla presente Convenzione.

Articolo 24

Accessione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, dopo aver consultato le parti alla presente Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa e che non ha partecipato alla sua elaborazione ad accedere alla presente Convenzione. La decisione è presa secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti delle Parti che hanno diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Per qualsiasi Stato che accede alla Convenzione in forza al precedente paragrafo 1, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di accessione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 25

Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato o la Comunità Europea può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, specificare il territorio od i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. In ogni tempo successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ciascuna Parte può estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio precisato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi dei due paragrafi precedenti può, rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro sarà efficace il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 26

Effetti della Convenzione

1. La presente Convenzione integra i trattati o gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti, ivi comprese le disposizioni dei seguenti trattati del Consiglio d'Europa

- Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi, il 13 dicembre 1957 (STE n. 24);
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (STE n. 30);
- Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (STE n. 90);
- Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 (STE n° 99);
- Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001 (STE n° 182);
- Protocollo recante emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE n° 190).

2. Se due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato nelle materie trattate dalla presente o se hanno diversamente regolato i loro rapporti al riguardo, o se lo faranno in avvenire, esse hanno anche la facoltà di applicare detto accordo o trattato o di regolare i loro rapporti in conformità. Tuttavia, se le Parti regolano i loro rapporti nelle materie di cui alla presente Convenzione diversamente da come in essa disciplinati, devono farlo in modo che non sia incompatibile con gli obiettivi ed i principi della Convenzione.

3. Nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano il diritto comunitario e dell'Unione europea eventualmente esistente che disciplina la materia particolare e che sia applicabile al caso specifico, fatto salvo l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica altri diritti, obbligazioni e responsabilità di una Parte e degli individui secondo il diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.

5. Le attività delle Forze Armate durante i conflitti armati, così come definite nel diritto internazionale umanitario, sono disciplinate da tale diritto e non dalla presente Convenzione e le attività condotte dalle Forze Armate di una Parte nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui sono disciplinate dalle altre regole del diritto internazionale, non sono disciplinate dalla presente Convenzione.

Articolo 27

Emendamenti alla Convenzione

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dalla consultazione delle Parti.
2. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti.
3. Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è trasmesso alla Consultazione delle Parti che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed ogni parere sottoposto dalla Consultazione delle Parti e può approvare l'emendamento.
5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri ai sensi del paragrafo 4 è trasmesso alle Parti per accettazione.
6. Ogni emendamento approvato ai sensi del paragrafo 4 entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale che esse lo hanno accettato.

Articolo 28

Revisione dell'Allegato

1. Al fine di aggiornare la lista dei trattati di cui all'Allegato, possono essere proposti emendamenti da qualsiasi Parte o dal Comitato dei Ministri. Tali proposte di emendamento possono concernere soltanto i trattati universali conclusi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, che concernano in modo specifico il terrorismo internazionale e che siano entrati in vigore. Esse saranno comunicate alle Parti dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Dopo aver consultato le Parti non membri, il Comitato dei Ministri può adottare un emendamento proposto con la maggioranza di cui all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di un anno dalla data nella quale è stato trasmesso alle Parti. Durante tale periodo, ciascuna Parte può notificare il Segretario

Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento nei suoi confronti.

3. Se un terzo delle Parti ha notificato al Segretario Generale un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento, questo non entra in vigore.

4. Se meno di un terzo delle Parti ha notificato un'obiezione, l'emendamento entrerà in vigore per le Parti che non hanno espresso obiezioni.

5. Quando un emendamento è entrato in vigore ai sensi del paragrafo 2 e una Parte ha notificato un'obiezione a tale emendamento, questo entra in vigore per la Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data nella quale essa avrà notificato la sua accettazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29

Regolamento delle controversie

Nel caso di una controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo al fine di pervenire ad un regolamento della controversia mediante negoziato o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la sottoposizione della controversia ad un Tribunale arbitrale che adotterà decisioni vincolanti per le Parti della controversia ovvero alla Corte internazionale di giustizia, secondo l'accordo raggiunto tra le Parti interessate.

Articolo 30

Consultazione delle Parti

1. Le Parti si concertano periodicamente al fine di :

(a) fare proposte per facilitare o migliorare l'uso e l'attuazione effettivi della presente Convenzione, ivi compresa l'identificazione di ogni problema e degli effetti di ogni dichiarazione fatta ai sensi della presente Convenzione;

(b) formulare un parere sulla conformità del rifiuto di estradizione che gli sia sottoposto ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8;

(c) fare proposte di emendamento alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 27;

(d) formulare un parere su ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione che sia loro sottoposta ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2;

(e) esprimere un parere su ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.

2. La Consultazione delle Parti è convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa quando lo ritiene necessario e, comunque, quando la convocazione è richiesta dalla maggioranza delle Parti o dal Comitato dei Ministri.
3. Le Parti sono assistite dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle loro funzioni derivanti dal presente articolo.

Articolo 31

Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia è efficace dal primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 32

Notificazione

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la Comunità Europea, gli Stati non membri che hanno partecipato alla elaborazione della presente Convenzione ed ogni Stato che vi abbia acceduto o sia stato invitato ad accedervi, di :

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, ai sensi dell'Articolo 23;
- d) ogni dichiarazione fatta ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, 22 paragrafo 4, nonché 25;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di ciò i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, in francese ed inglese, entrambi i testi ugualmente autentici, depositati in unico esemplare negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità Europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ed a tutti gli Stati invitati ad accedervi.

Allegato

1. Convenzione sulla repressione del sequestro illecito di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970;
2. Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971;
3. Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973;
4. Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;
5. Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;
6. Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti in servizio per l'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 1988;
7. Convenzione per la repressione di atti illeciti contrari alla sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 1988;
8. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatta a Roma il 10 marzo 1988;
9. Convenzione internazionale per la repressione di attentati terroristici dinamitardi, adottata a New York il 15 dicembre 1997;
10. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.

